

COMUNE DI ARZENE

(Provincia di Pordenone)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

(Legge Regionale 19 aprile 1999, n.8 e D.P.G.R. 7 maggio 1999, n. 148/Pres.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 13.09.2004

Art. 1 – FASCIA ORARIA

1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 delle Legge 287/91, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 5.00 alle ore 3.00 del giorno successivo.
2. Per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91, la fascia di apertura è fissata dalle ore 8.00 alle ore 4.00 del giorno successivo.

Art. 2 - APERTURA GIORNALIERA

1. Gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 1 dell'art.1, devono osservare un'apertura minima di 7 ore, anche non consecutive.
2. Gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 2 dell'art. 1, devono osservare un'apertura che dovrà essere non inferiore alle 5 ore e non superiore alle 12 ore, anche non consecutive.
3. Per i pubblici esercizi di tipo c) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di trattenimento e svago.
4. L'orario adottato deve essere preventivamente comunicato al Comune e diventa esecutivo dopo 7 giorni dell'avvenuta comunicazione.
5. L'orario comunicato sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l'esercente, che potrà comunque, a seconda delle esigenze, ampliarlo a sua facoltà e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell'orario massimo consentito e lo sgombero, di cui all'articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n.635, deve avvenire entro tre ore dalla chiusura.

Art.3 – CHIUSURA INFRASETTIMANALE FACOLTATIVA

1. All'esercente è data facoltà di effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo nel corso della settimana.
2. La comunicazione al Comune inerente le giornate di chiusura facoltativa deve essere effettuata almeno 7 giorni prima che sia data applicazione al turno prescelto.

Art. 4 – AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA'

1. L'esercente, nell'ambito della fascia oraria di cui all'art. 1 e nel rispetto dei limiti di cui all'art.2, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere attuato anche in forma non consecutiva. E' fatta salva la facoltà dell'esercente di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di ferie, malattia, lutto, con obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica. Qualora la chiusura debba protrarsi per più di 30 giorni, l'operatore deve darne comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della chiusura medesima.
2. L'esercente è tenuto ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura prescelto, nonché le giornate di chiusura facoltative.

3. Sono fatte salve le prerogative e le competenze del Sindaco in materia di determinazione degli orari dei pubblici esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

Art . 5 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento:
 - a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore.
 - b) Le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla L.R. 17/97, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati.
 - c) Le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie.
 - d) Le attività di somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.
 - e) Le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche.
 - f) Le attività di somministrazione effettuate nelle scuole.
 - g) Le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico.
 - h) Le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

Art. 6 – SANZIONI

1. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dagli atti di esecuzione avviene secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1;
2. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei relativi atti di esecuzione, si applica l'art.37 della legge regionale 19 aprile 1999, n.8.